



COMUNE DI SARCONI

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 26/06/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 E VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI ED EDIFICABILI.

L'anno **duemiladodici** , il giorno **ventisei** , del mese di **giugno** , alle ore **17,45** , presso questa Sede Municipale, sita in Sarconi, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta di convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
MARTE CESARE	SI	CELORO MASSIMO	SI
ALBANO LUCIANO	SI	FORASTIERO DONATO	SI
CANTISANI CINZIA	SI	LAPADULA ROBERTO	SI
CANTISANI RAFFAELE	SI		
FLORIO ROSARIO	SI		
MELILLO GIUSEPPE	SI		
TEMPONE GIOVANNI	SI		

Consiglieri Presenti N. **10**

Consiglieri Assenti N. **000**

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, **Dr. MARTE Cesare** , assistito dal **Segretario Comunale Dott. BOCCIA Donato Cristiano**

- in ordine alla **regolarità tecnica**;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Roberto SCHETTINI

- in ordine alla **regolarità contabile**;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Vincenzo FORTUNATO

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

ILLUSTRA la proposta il Responsabile del Servizio Finanziario.

INTERVIENE il Consigliere CELORO il quale chiede se l'ufficio di Ragioneria ha fatto già una stima delle entrate dell' IMU. Chiede inoltre al Sindaco se nel caso di maggiori entrate ci sia la possibilità da parte del Comune di ridurre le aliquote IMU.

IL SINDACO fa rilevare che qualora si creeranno le condizioni l'Amministrazione valuterà la possibilità di ridurre le aliquote IMU, anche se in questo momento non è possibile fare delle promesse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'**imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;**

DATO ATTO CHE:

- 1) l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;
- 2) *la conferma della vigenza dei due articoli per l'IMU è presente anche nel D.L. n. 201/2011, laddove nel disporre le modalità di versamento l'art. 13, comma 12, prevede che in deroga all'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 questo è effettuato solo tramite modello F24;*
- 3) *la vigenza dell'art. 59 del D.Lgs. n.446/1997 è desumibile, invece, dall'art. 13, comma 14, lett. b) che va ad abrogare solo alcune possibilità regolamentari previste dall'art. 59, confermando l'applicabilità di quanto non abrogato;*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

ATTESO che detti regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, al fine di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 29, comma 16-quinquies, del D.L. 29/11/2012, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24/2/2012, n. 14, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

PRESO ATTO che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha fissato **le aliquote di base dell'imposta municipale propria;**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della suddetta maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;**

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO CHE:

- per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/11 (disposizione che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria al 2012) , stabilisce che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3 5 e 6 del D.lgs. 504/92 e dei commi 4 e 5 del presente articolo;
- a norma dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 (già utilizzato ai fini I.C.I.) e ss mm e ii, la base imponibile dell'IMU per le aree fabbricabili, è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- l'art. 59, rubricato *Potestà regolamento in materia comunale sugli immobili*, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, prevede che, *con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*

CONSIDERATO che nello schema di regolamento Comunale della disciplina dell'IMU da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione è previsto :

- 1) all'art. 7, comma 3, che "Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico d'intesa con l'ufficio tributi, importi valori venali in comune commercio delle stesse. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza";
- 2) all'art. 7, comma 4, che "In sede di prima applicazione (solo per l'anno 2012) il valore di cui al comma 3 è determinato dal Consiglio Comunale";

PRESO ATTO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.06.2011 sono state confermate, per l'anno 2011, le aliquote ICI ed il valore imponibile delle aree fabbricabili nei seguenti importi:

* Zona B	Residenziale di completamento	€.	18,08 mq
* Zona C1	Residenziale di espansione	€.	15,49 mq
* Zona C2	Residenziale di espansione	€.	12,91 mq
* Zona C3	Residenziale di espansione	€.	10,33 mq
* Zona D	Artigianale PIP San Giacomo	€.	7,75 mq
* Zona D1	Artigianale/Industriale Matinelle	€.	5,16 mq
* Suoli acquisiti o espropriati da parte del Comune, è pari a quello corrisposto dall'Ente pari ad		€.	11,73 mq.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 02.05.2012 è stato approvato il nuovo Regolamento del Piano Urbanistico del Comune di Sarconi;
- a seguito di ciò, per i terreni edificabili, si è verificata una rimodulazione e ripermimetrazione delle superficie e dei volumi connesse al sopra citato Piano;

RITENUTO opportuno per l'anno 2012 in fase di prima applicazione, proporre di confermare, ai fini IMU, i valori delle aree edificabili, già approvati, ai fini ICI, con atto di Consiglio. n.16 del 27.06.2011;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con n. 7 Voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Celoro Forastiero e Lapadula), espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote di applicazione per l'IMU :
 - **ALIQUOTA DI BASE**
Conferma dell'aliquota stabilita dallo Stato,
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
Conferma dell'aliquota stabilita dallo Stato,
3. di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo

complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4. di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012**;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento;
6. di approvare per l'anno 2012, l'approvazione, ai fini IMU, dei valori delle aree fabbricabili di cui al seguente prospetto:

Ex Piano di Fabbricazione	Regolamento Piano Urbanistico	Descrizione	Valore
ZONA B	TI	Tess. Intercluso di completamento	€. 18,08
	TT2	Piano attuativo	
	TS	Tessuto Storico consolidato	
	TV	Tess. Edilizio di vecchia trasformazione	
	TV1	Intervento diretto (concessione diretta)	
	TV2	Piano Attuativo	
	TT	Tessuto di Trasformazione	
	DP	Distretti Perequativi	
ZONA C1	TT	Tess. Di trasformazione	€. 15,49
	TL	Tess. Lottizzato convenzionato	
	TT1	Intervento diretto	
	DP	Distretti perequativi	
	TI	Tess. Intercluso di completamento	
	TS	Tess. Storico consolidato	
	TT2	Piano attuativo	
	TV	Tess. Edilizio di vecchia trasformazione	
	TV1	Intervento diretto (concessione diretta)	

ZONA C2	PO3	Aree edificate e sature	€. 12,91
	PO2	Piano operativo	
	PO1	Piano operativo	
	TT1	Intervento diretto (concessione diretta)	
	TT	Tessuto di trasformazione	
	AR1	Intervento diretto (concessione diretta)	
	AR	Area complessa da riqualificazione Distretti perequativi	
	DP		
	TS	Tess. Storico consolidato	
	PO6	Piano operativo	
	TM1	Intervento diretto (concessione diretta)	
	TM2	Piano attuativo	
	PO9	Piano operativo	
	TL	Tess. Lottizzato convenzionato	
ZONA C3	PO4	Aree edificate e sature	€. 10,33
	PO3	Piano operativo	
	TT	Tessuto di trasformazione	
	TT1	Intervento diretto (concessione diretta)	
	TI		
	TS	Tess. Intercluso di completamento Tess. Storico consolidato	
	TL	Tess. Lottizzato convenzionato	
	TM1	Intervento diretto (concessione diretta)	
	PO7	Piano operativo	
	PO8	Piano operativo	
	TM	Piano operativo Tessuto misto	
ZONA D	Zona A (P.I.P) San Giacomo	Area produttiva e artigianale	€. 7,75
ZONA D1	(Artigianale – industriale) P.I.P Matinelle	Extra urbano produttivo industriale	€. 5,16 *****Per i suoli acquisiti o espropriati da parte del Comune il valore è pari a quello corrisposto. €. 11,73

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato n.7 favorevoli e n.3 astenuti (Celoro.Fotastiero e Lapadula), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l'urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to MARTE Cesare

Il Segretario Comunale
F.to BOCCIA Donato Cristiano

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Sarconi, li 02/07/2012

Il Segretario Comunale
F.to BOCCIA Donato Cristiano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal giorno 02/07/2012 al giorno 17/07/2012 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, senza reclami.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/06/2012 :

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000);
- Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Sarconi li, 02/07/2012

Il Segretario Comunale
F.to BOCCIA Donato Cristiano

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo

Sarconi, li 02/07/2012

Il Segretario Comunale
BOCCIA Donato Cristiano
